



REGIONE
PIEMONTE

Direzione Cultura, Turismo e Sport

direzioneA18@regione.piemonte.it

Data 23 OTT. 2009

Agli enti interessati

Protocollo 32481/DB 18.09

Oggetto: Articolo 30, commi 2 e 3, della legge regionale 26 gennaio 2009, n. 2 (Sci fuori pista) recante: "Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo in attuazione della normativa nazionale vigente ed interventi a sostegno della garanzia delle condizioni di sicurezza sulle aree sciabili, dell'impiantistica di risalita e dell'offerta turistica"-
Sanzioni -

Come noto, l'articolo 30 della legge regionale in oggetto emarginata, come modificata dall'articolo 44 della legge regionale 6 agosto 2009, n. 22 prevede al comma 2 da parte di soggetti che praticano lo sci alpinismo, lo sci fuori pista e le attività escursionistiche, anche mediante racchette da neve, l'obbligo di utilizzare, **al di fuori delle aree sciabili e fuori da specifici percorsi individuati e segnalati dai comuni** territorialmente competenti, appositi sistemi elettronici di segnalazione e ricerca.

Il successivo comma 3 del succitato articolo demanda ad apposito provvedimento di Giunta regionale la definizione delle modalità e dei criteri per l'attuazione di tale istituto sul territorio piemontese, sentita la Commissione tecnico-consulativa di cui all'articolo 11 della legge medesima nonché la Commissione consiliare competente.

Quanto sopra premesso, si precisa che, fermo restando l'imperatività della norma sopra citata, in considerazione anche della ratio ispiratrice volta a garantire una maggiore sicurezza negli ambienti innevati da parte degli utenti, tuttavia **deve considerarsi sospesa l'applicazione della norma anzidetta, e con essa le conseguenze sanzionatorie**, fino a che non venga adottato il provvedimento deliberativo regionale che determini negli effetti l'operatività sul territorio di competenza.

A disposizione per ulteriori chiarimenti, si porgono cordiali saluti.

Il Direttore

D.ssa Daniela Formenta